IL PRESIDENTE

ORDINANZA del 14 AGO 2019 n. 21 OP

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE DELL'UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PALERMO PER IL PERIODO DI FORMAZIONE EXTRA RETE FORMATIVA DI UN MEDICO SPECIALISTA IN FORMAZIONE PRESSO LA S.C. CHIRURGIA GENERALE INDIRIZZO ONCOLOGICO 3 (SENOLOGIA) DELLA FONDAZIONE

Attestazione di legittimità e regolarità dell'istruttoria

Il dirigente della struttura complessa
s.c. Gestione Amministrativa
Servizi Sanitari e Convenzioni
(Paola De Martino)

In base alle attestazioni rese dal dirigente della struttura e alle verifiche contabili svolte:

☐ si provvede alle registrazioni contabili.
☒ il provvedimento non comporta registrazioni contabili, né impegni finanziari futuri.

Il dirigente della struttura complessa
Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione
(Giacomo Boscagli)

Il Direttore Amministrativo
(Andrea Frignani)

Il Direttore Generale
(Stefano Manfredi)

L'atto si compone di n. 7 (sette) pagine di cui
n. 4 (quattro) pagine di allegati parte integrante
Atti n. 2019/373
\ro

FONDAZIONE IRCCS
Istituto Nazionale Tumori
VERCOL

IL PRESIDENTE

Premesso che si è proceduto a definire con la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi di Palermo il testo di convenzione per regolarizzare il periodo di formazione extra rete formativa della specializzanda dott.ssa Anna Trapani concordato, con il Direttore della s.c. Chirurgia generale indirizzo oncologico 3 (senologia), dal 11 settembre 2019 al 30 giugno 2020;

Visti
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed in particolare l'articolo 6 "Rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- il Decreto del M.I.U.R. 3 novembre 1999 n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 concernente "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419";
- il Decreto del M.I.U.R. 23 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e successive modificazioni;
- il Decreto del M.I.U.R. 1 agosto 2005, "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del M.I.U.R. 29 marzo 2006, "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";
- il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto del M.I.U.R. 13 giugno 2017 n. 402, "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";
- l'art. 2 dello Statuto che prevede tra le finalità della Fondazione quella di fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre o post lauream;

ravvisato che la prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione è pianificata in data successiva a quella di inizio del suddetto periodo di formazione;

considerato:
- che è di diretto interesse della Fondazione promuovere e favorire la collaborazione didattica nelle materie proprie dell'attività istituzionale, e a completare la formazione accademica-professionale della specializzanda;
- che presentando l'approvazione della convenzione di cui trattasi alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione la specializzanda non riuscirebbe ad avviare il periodo di formazione entro i tempi stabiliti dall'Università;

precisato che la copertura assicurativa della specializzanda per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni è assicurata dalla Fondazione alle stesse condizioni del proprio personale ed è ricompresa nell'ordinaria polizza stipulata annualmente con oneri a carico dei BPE degli esercizi di competenza;

verificato che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti né impegni finanziari futuri a carico della Fondazione;

ritenuto, opportuno, sulla base di quanto sopra rappresentato, di approvare la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi di Palermo, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, per il periodo di formazione extra rete formativa della specializzanda dott.ssa Anna Trapani presso la s.c. Chirurgia generale indirizzo oncologico 3 (senologia) della Fondazione;

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore della s.c. Chirurgia generale indirizzo oncologico 3 (senologia), del Direttore del Dipartimento di Chirurgia, del Direttore Medico di Presidio, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, rilasciati con la nota del 28 marzo 2019 – DI 4091573 depositata in atti;

dato atto della sussistenza dei motivi d'urgenza per l'adozione della presente ordinanza ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17, c. 6 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente;

dato atto che il Dirigente della struttura complessa Gestione Amministrativa Servizi Sanitari e Convenzioni attesta la regolarità dell'istruttoria e del presente provvedimento sotto il profilo sia tecnico sia di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;

ORDINA

1- di approvare la convenzione con l'Università degli Studi di Palermo, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, per il periodo di formazione extra rete formativa della specializzanda dott.ssa Anna Trapani iscritta alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale della citata Università;
2- di sottoporre la presente ordinanza alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
3- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17, c. 6 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente.

Il Presidente
(Marco Votta)

Allegato all'Ordinanza Presidenziale n. 210P
del 14 agosto 2019
composto di n. 4 pagine

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori — Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

- Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.I. n. 402/2017;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 di Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 24/01/2017;
- Vista la deliberazione/decreto rettorale assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta 459 del 15/02/2017 emanato dal M.R. con la quale ha approvato il procedimento di stipula della presente convenzione;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale nella seduta del 03/07/2019

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO (d'ora in poi "Università") C.F. 80023730825, in persona del Presidente F.F. della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Giuseppe Gallina autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega del 24/07/2019, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n, 61, da un lato;

E

La FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. 80018230153, P.IVA 04376350155, con sede legale in Milano, in Via Venezian n. 1, cap 20133, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Marco Votta, dall'altro lato;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la s.c. Chirurgia generale indirizzo oncologico 3 (senologia), per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in Chirurgia Generale, la dott.ssa Anna Trapani, nata a Salemi (TP) il 11/05/1987, residente in Contrada San Ciro n.334, CAP 91018 Salemi (TP), cod. fiscale TRPNNA87E51H700C tel. 3289525963, e-mail annatrapani11@gmail.com, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi denominato "specializzando").

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà indicativamente dal 11/09/2019 al 30/06/2020 e comunque avrà inizio a seguito del perfezionamento della presente convenzione.
Lo specializzando può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature facente capo alla s.c. Chirurgia generale indirizzo oncologico 3 (senologia)
Orari di accesso alla struttura: 08:00-17:00

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività:
Attività ambulatoriale per le prime visite e per i controlli, le medicazioni, la visita in reparto e partecipazione in sala operatoria con l'equipe.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott. Secondo Folli, indicato come tutor dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Agrusa Antonino (tutor universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo).
Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99).
La predetta copertura non si estende, tuttavia, alle ipotesi di responsabilità civile derivante da dolo o colpa grave.
Eventuali garanzie assicurative contro gli infortuni per dolo o colpa grave dell'assicurato devono essere attivate dal medesimo medico in formazione specialistica.

Art. 11 – Sicurezza

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso la s.c. Chirurgia generale indirizzo oncologico 3 (senologia) ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.
Di conseguenza, come misura generale di tutela, il medico specialista deve ricevere un'adeguata formazione e informazione in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Le parti convengono che l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione al medico specialista della formazione di n. 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale. Il soggetto ospitante risponderà a tale obbligo, qualora non fosse stata conseguita dallo specializzando presso l'Università, facendo partecipare lo specializzando al primo evento disponibile del corso di base sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Restano a carico della Fondazione gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e art. 37 "Formazione specifica" del D.Lgs. 81/08 e della messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.
Il medico specialista in formazione è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti della Fondazione e che provvederà a garantirne la conoscenza.
In materia di sorveglianza sanitaria, le Parti convengono che l'Università si impegna a far sì che lo specializzando esibisca, almeno 7 gg prima dalla data presunta di inizio, all'Ufficio Tutela Salute della Direzione Medica del Soggetto Ospitante (tel. 02/2390.3226 – e-mail: sal_dip@istitutotumori.mi.it) conforme attestazione del giudizio di idoneità specifica alla mansione rilasciato da altra sede, ai fini di consentire al soggetto ospitante di verificare il possesso dell'idoneità sanitaria prima dell'avvio dell'attività. In mancanza, il soggetto ospitante provvederà a sottoporre lo specializzando ad accertamenti sanitari.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.
Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Protezione dati personali

Le parti dichiarano che i "dati personali" forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso di negoziazione, perfezionamento e gestione della seguente convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa, tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le Parti sono Titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza, anche in modo fortuito, dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".

europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

La Fondazione designerà i medici specialisti in formazione quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e della vigente normativa nazionale (D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018).

Questi soggetti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 – Durata

La presente convenzione ha durata corrispondente a quella dell'attività della specializzanda indicativamente, a norma dell'art. 3, dal 11/09/2019 al 30/06/2020 e comunque in seguito all'avvenuto perfezionamento della presente convenzione. Le parti potranno convenire di prorogare la convenzione con scambio formale di lettera da inviare 60 giorni prima della scadenza.

Art. 16 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Palermo.

Imposta di bollo assolta dall'Università con numeri identificativi 01181109111634 - 01181109111623 del 24/07/2019

Palermo, lì 25/07/2019

Firma per il soggetto promotore
Università degli Studi di Palermo
Il Presidente F.F. della Scuola di Medicina e Chirurgia delegato del Rettore
(Prof. Giuseppe Gallina)

Firmato digitalmente da:Giuseppe Gallina
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data:30/07/2019 14:06:12

Firma del direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale
Prof. Gaspare Gulotta

Firmato digitalmente da:Gaspare Gulotta
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data:26/07/2019 11:01:57

Firma per il soggetto ospitante
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Il Presidente
(Dott. Marco Votta)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".